

Ratificata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Rettificata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Modificata e/o integrata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Revocata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Annullata con delibera	di _____	N. _____	del _____

**COMUNE DI MELITO DI NAPOLI**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

***DELIBERAZIONE IN ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

<b>N. 25</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE STATUTO DEL CONTRIBUENTE PER IL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI</b>
<b>DEL 08/05/2014</b>	

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di maggio alle Ore 18:57 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMELIO LUIGI		NO	DI NUNZIO ANTONIA	SI	
AMENTE ANTONIO		NO	FERRARO FRANCESCO	SI	
BARRETTA GIOVANNI		NO	GUARINO ANGELA	SI	
BRUNO POMPEO	SI		MARIANI ALFREDO	SI	
CAIAZZA RAFFAELE	SI		MARRONE ROCCO	SI	
CARPENTIERI VENANZIO	SI		MARRONE NUNZIO	SI	
CECERE ROSA		NO	MOTTOLA LUCIANO	SI	
CERROTA GIUSEPPE	SI		MUNGIGUERRA ANTONIO	SI	
CHIANTESE GIUSEPPE	SI		PENTORIERO AGOSTINO	SI	
CICCARELLI CIRO STEFANO	SI		PIETROLUONGO PASQUALE	SI	
COSTA ALFONSO	SI		PIO LUCIA	SI	
D'ANGELO PIETRO	SI		PONTICIELLO MARCO	SI	
DI MUNNO PATRIZIA	SI				

Assegnati N. 25  
In carica N.25

Presenti N.21  
Assenti N.4

Fra gli assenti sono giustificati i sigg.ri consiglieri \_\_\_\_\_.

Presiede il Sig. Pietro D'Angelo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il segretario – La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i sigg.ri \_\_\_\_\_.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona l'assessore Piccirillo come da resoconto della trascrizione della seduta, allegato alla presente.

Alle ore 19,05 esce il consigliere Di Munno – Presenti 20

Alle ore 19,06 esce dall'aula il consigliere Marrone Nunzio – Presenti 19

Si susseguono vari interventi come da resoconto della trascrizione della seduta allegato alla presente.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dei pareri dei Responsabili di Settore di cui all'art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267\2000, nonché del Segretario Generale di cui all'art. 97, comma 2 del medesimo decreto N. 267\2000;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi

### DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta.
2. Di incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. – Demografici – Fiscalità Locale pro-tempore, affidataria delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 del Decreto legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
3. di dichiarare la presente con votazione unanime immediatamente eseguibile.

## **L'assessore al bilancio, tributi, programmazione economica**

### **Premesso che**

nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 e ss.mm.ii. nonché sulla base delle disposizioni di cui alla legge n. 212/2000 che detta i principi fondamentali in materia di tributi comunali al fine di stabilire un corretto rapporto con il contribuente e per agevolare la completa conoscenza delle disposizioni tributarie e di ogni altro atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti, necessita emanare il Regolamento dello Statuto per il contribuente;

che per lo scopo è stato predisposto dal III settore "AA.GG. – Demografico – Fiscalità locale" apposita bozza di regolamento;

### **Vista**

La bozza del regolamento allegata alla presente;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) Di approvare il Regolamento comunale dello Statuto del contribuente costituito da n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di darsi atto che l'approvazione del regolamento in argomento non comporta spese per l'Ente;
- 3) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

**l'Assessore al bilancio, tributi,  
programmazione economica**

Dott. Antimo Piccirillo



**COMUNE DI MELITO DI NAPOLI**  
**Provincia di Napoli**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

**PER IL COMUNE DI**

**MELITO DI NAPOLI**

Delibera del Consiglio comunale n. 25 del 08\05\2014

## **INDICE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1**      Ambito e scopo dello Statuto

### **CAPO II CARATTERI DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

**Art. 2**      Chiarezza e trasparenza

**Art. 3**      Efficacia temporale

### **CAPO III RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE**

**Art. 4**      Informazione del contribuente

**Art. 5**      Conoscenza degli atti

**Art. 6**      Semplificazione

**Art. 7**      Chiarezza e motivazione degli atti

**Art. 8**      Tutela dell'affidamento e della buona fede

**Art. 9**      Avviso di liquidazione

**Art. 10**     Avviso di accertamento

**Art. 11**     Autotutela dell'Amministrazione

**Art. 12**     Diritto di interpello

**Art. 13**     Rimborsi

**Art. 14**     Concessionari della riscossione e della gestione dei tributi locali

### **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15**     Entrata in vigore

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1**

#### **Ambito e scopo dello statuto**

Il presente Statuto è emanato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e ss.mm.ii. nonché sulla base delle disposizioni di cui alla legge n. 212/2000 e detta i principi fondamentali in materia di tributi comunali al fine di stabilire un corretto rapporto con il contribuente.

## **CAPO II CARATTERI DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

### **Art. 2**

#### **Chiarezza e trasparenza**

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie ne indicano l'oggetto nel titolo; allo stesso modo, le rubriche delle suddivisioni interne e dei singoli articoli indicano l'oggetto tributario al quale si riferiscono.

2. I regolamenti comunali non aventi oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario ad eccezione di quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.

3. I rinvii ed i richiami a disposizioni di carattere tributario sono effettuati indicando in modo chiaro e sintetico gli estremi delle disposizioni richiamate ed il relativo contenuto.

4. Le modifiche delle disposizioni tributarie sono attuate riportando per intero il testo conseguente alle modifiche stesse.

### **Art. 3**

#### **Efficacia temporale**

1. Salve diverse ed esplicite previsioni di legge o di regolamento, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e sono applicate dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore.

2. In ogni caso, le innovazioni concernenti gli adempimenti formali (quali denunce, dichiarazioni, ecc.) previsti a carico dei contribuenti non possono avere una data di scadenza inferiore a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni con le quali sono istituiti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza relativi agli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

## **CAPO III**

## **RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE**

### **Art. 4**

#### **Informazione del contribuente**

1. Il Comune assume idonee iniziative al fine di agevolare la completa conoscenza, da parte dei contribuenti, delle disposizioni tributarie e di ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti. In particolare, tale attività di informazione è attuata rendendo disponibili i regolamenti sul sito web del Comune.
2. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, ciascun contribuente può rivolgersi ai competenti uffici comunali per ottenere le informazioni ed i chiarimenti necessari.

### **Art. 5**

#### **Conoscenza degli atti**

1. Il Comune assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati nonché di ogni fatto o circostanza da cui può derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di una sanzione, provvedendo a fornirne idonea comunicazione nel luogo di effettivo domicilio.
2. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata in modo da garantire che il relativo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

### **Art. 6**

#### **Semplificazione**

1. I modelli necessari per la compilazione delle denunce e delle dichiarazioni tributarie sono inserite sul sito web dell'Ente messe a disposizione del contribuente in modo da poter adempiere le obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli.
2. I documenti e le informazioni già in possesso del Comune indicate dal contribuente non possono essere richiesti e vengono acquisiti nelle forme di cui all'art. 18, commi 2 e 3 della Legge n. 241/1990.
3. Il Comune, prima di procedere ad iscrizioni a ruolo e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti di una dichiarazione o di una denuncia, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre la documentazione mancante, assegnando al tal fine un termine non inferiore a 15 giorni.

### **Art. 7**

#### **Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti in materia tributaria emessi dal Comune devono indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto comunicato o notificato, con orari di apertura e numero di telefono, e il responsabile del procedimento;

- b) l'organo al quale rivolgersi per ottenere il riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere, ove si tratti di atti impugnabili;
2. Gli stessi atti di cui al comma 1 devono contenere adeguata motivazione, anche in forma sintetica, dalla quale emergano gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all'emanazione. Inoltre, quando nella motivazione si fa esplicito riferimento ad altro atto, quest'ultimo deve essere allegato in copia ovvero indicato in modo che ne risulti agevole l'individuazione.

### **Art. 8** **Tutela dell'affidamento e della buona fede**

1. Posto che i rapporti tra Comune e contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, non possono essere irrogate sanzioni o richiesti interessi moratori:
- a) quando il contribuente si è conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché dallo stesso successivamente modificate;
  - b) quando il comportamento del contribuente risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione Comunale;
  - c) quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
  - d) quando si tratta di una violazione meramente formale che non comporta alcun debito di imposta.

### **Art. 9** **Avviso di liquidazione**

1. L'incaricato di funzioni di responsabile del tributo provvede, mediante motivato avviso di liquidazione, a correggere gli errori materiali o di calcolo desumibili dalle denunce e dalle dichiarazioni del contribuente, liquidando altresì l'importo e le eventuali sanzioni ed interessi.
2. Nell'avviso di liquidazione, da notificarsi al contribuente entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari, devono essere chiaramente indicati, oltre a quanto prescritto dalle lettere a), b) e c) dell'art.7 del presente Statuto:
- a) l'aliquota applicata;
  - b) il periodo di riferimento;
  - c) l'importo del tributo dovuto;
  - d) l'entità delle eventuali sanzioni e degli interessi;
  - e) il termine e le modalità di pagamento;

### **Art. 10** **Avviso di accertamento**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, l'incaricato di funzioni di responsabile del tributo:



- a) procede alla rettifica della dichiarazione, in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
  - b) provvede all'accertamento d'ufficio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione e/o comunicazione;
  - c) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
  - d) applica le sanzioni collegate al tributo accertato.
2. Nell'avviso di accertamento, da notificarsi al contribuente entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari, devono essere indicati, oltre a quanto prescritto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 7 del presente Statuto:
- a) tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta;
  - b) il periodo di riferimento;
  - c) l'aliquota applicata;
  - d) l'importo del contributo dovuto;
  - e) le sanzioni e gli interessi;
  - f) il termine e le modalità di pagamento;
  - g) l'indicazione dei benefici derivanti dall'adesione;

### **Art. 11** **Autotutela dell'Amministrazione**

1. L'incaricato di funzioni di responsabile del tributo può procedere, anche senza istanza di parte, alla sospensione, all'annullamento o alla revoca dei propri atti qualora ne riconosca l'illegittimità e/o l'errore manifesto, ovvero qualora emerga la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. L'annullamento di cui al comma precedente è sempre disposto in caso:
  - a) di errori di persona o di soggetto passivo;
  - b) di evidente errore logico;
  - c) di errore sul presupposto del tributo;
  - d) di doppia imposizione soggettiva;
  - e) di prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) di mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) di errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) di sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati per errore del Comune;
  - i) di errori del contribuente facilmente riconoscibili.
3. Il provvedimento di sospensione, di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e comunicato al destinatario con eventuale rimborso delle somme indebitamente versate o sgravio delle medesime.
4. L'esercizio del potere di autotutela è possibile anche in pendenza di giudizio, previo esame del grado di probabilità di soccombenza, ma fermo restando che gli effetti dell'eventuale provvedimento di sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza. Diversamente, il medesimo potere di autotutela non può essere esercitato per motivi sui quali è intervenuta sentenza passata in giudicato e favorevole al Comune.

## **Art. 12**

### **Diritto di interpello**

1. Ciascun contribuente, nonché i soggetti ex lege obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente medesimo, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione tributaria, può inoltrare al Comune apposita istanza di interpello finalizzata ad ottenere informazioni sull'applicazione della disposizione stessa ai casi concreti personali.

2. Le obiettive condizioni di incertezza di cui al comma precedente non ricorrono qualora il Comune abbia fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota debitamente portata a conoscenza del contribuente stesso.

3. L'istanza di interpello, da inoltrarsi in carta libera all'ufficio comunale competente ad applicare la disposizione tributaria che ne è oggetto, deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla disposizione medesima, ma non ha effetto né sulle scadenze previste né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Ove l'istanza sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, quest'ultimo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente dandone altresì notizia al contribuente istante.

4. A pena di inammissibilità, l'istanza di interpello deve contenere:

- a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare e sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono effettuarsi le comunicazioni;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante la cui mancanza, tuttavia, può essere sanata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente;

All'istanza può altresì essere allegata:

- a) copia della documentazione non in possesso del Comune, ma rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata
- b) chiara ed univoca esposizione del comportamento e della soluzione interpretativa che si intendono adottare.

5. La risposta scritta e motivata all'istanza di interpello è comunicata al contribuente, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza stessa è stata sanata per mancanza di sottoscrizione ai sensi del comma 4 lett. d), o dalla data in cui è stata trasmessa all'ufficio competente ai sensi del comma 3 cpv.

6. Qualora un numero elevato di contribuenti inoltri la medesima o analoga istanza di interpello, il Comune può fornire risposta collettiva mediante circolare o risoluzione da pubblicare nel proprio sito web. Della pubblicazione,

comunque, deve essere data notizia a ciascun contribuente istante nelle forme di cui al comma 5.

7. La risposta, anche sotto forma di silenzio assenso ai sensi del comma precedente, fornita all'istanza di interpello ha efficacia solo nei confronti del contribuente istante, si estende ai comportamenti successivamente posti in essere dallo stesso e riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello e rende nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della medesima.

### **Art. 13**

#### **Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dai regolamenti comunali o se non regolamentato dalla normativa vigente, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Nei casi espressamente previsti per legge, il Comune provvederà al rimborso di somme versate e non dovute anche senza istanza del contribuente.
3. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.
4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata, qualora l'informazione non sia già in possesso dell'Amministrazione, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
5. Il funzionario responsabile del tributo, entro i termini previsti dai regolamenti, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, o in mancanza dalla normativa, esamina la richiesta e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.
6. Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o, qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla norma istitutiva del tributo.
7. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la rateizzazione dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta.

## **Art. 14**

### **Concessionari della riscossione e della gestione dei tributi locali**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai seguenti soggetti:
  - a) Concessionari della riscossione dei tributi locali;
  - b) Concessionari della gestione in affidamento dei tributi locali;
  - c) Soggetti iscritti all' albo di cui all' art. 53 del D.Lgs 442/1997 che esercitano l' attività di accertamento e liquidazione dei tributi locali.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE STATUTO DEL CONTRIBUENTE PER IL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)  
SETTORE AA.GG. – DEMOGRAFICI -FISCALITÀ LOCALE

si esprime parere **FAVOREVOLE**

si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DOTT.SSA ANGELA OSCURATO

Melito li \_\_\_\_\_

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)**  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

si esprime parere **FAVOREVOLE**

si esprime parere **CONTRARIO** per il seguente motivo : \_\_\_\_\_

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Dott.ssa Orsolina Chiantese

Melito li \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**  
**SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

Codice n° \_\_\_\_\_ Cap. PEG n° \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Competenza/anno** \_\_\_\_\_

**Rif. Ex cap. n°** \_\_\_\_\_

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n° \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L. n. 267/00) n° \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE  
Dott.ssa Orsolina Chiantese

**PARERE SULLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,  
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI**  
**(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U . E . L . n. 267/2000)**

**Nulla da osservare**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Marco Caputo

Melito li \_\_\_\_\_

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale  
Dott. Marco Caputo

Il Presidente del Consiglio  
Pietro D'Angelo

Melito li 15/5/14

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. N. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.

IL MESSO COMUNALE  
Ciccarelli Antimo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Marco Caputo

Melito li \_\_\_\_\_

#### ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione, è stata trasmessa a: \_\_\_\_\_ con nota N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Melito li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott. Marco Caputo

#### ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Legs. 267/2000 all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 15/5/14 contrassegnata con N. \_\_\_\_\_ del Registro delle Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.

Melito li \_\_\_\_\_  
Il Messo Comunale  
Ciccarelli Antimo

Il Segretario Generale  
Dott. Marco Caputo

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno 15/5/14 perchè

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. 267/2000.

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000.

Melito li 15/5/14

*Il Segretario Generale*  
Dott. Marco Caputo

Copia della presente viene trasmessa :

Al Settore \_\_\_\_\_  
Al Settore \_\_\_\_\_  
Al Settore \_\_\_\_\_  
Al Settore \_\_\_\_\_  
Al Settore \_\_\_\_\_

Al Settore \_\_\_\_\_  
Al Settore \_\_\_\_\_  
Al Settore \_\_\_\_\_  
Al Settore \_\_\_\_\_